

2019

cl

0

30 aprile 2019

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Commissione delle istituzioni politiche
Consiglio degli Stati
a.c.a. Pascale Bruderer
3003 Berna

anticipata per email: spk.cip@parl.admin.ch

Procedura di consultazione concernente la modifica della Legge sull'asilo (LAsi) relativamente alla parità di trattamento in materia di ricongiungimento familiare per le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente

Gentili signore,
Egredi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 24 gennaio 2019 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

Il presente Consiglio ritiene innanzi tutto che la proposta della Commissione delle istituzioni politiche (CIP) di modifica della Legge sull'asilo (LAsi), tendente a parificare le norme sul ricongiungimento familiare inerenti le persone con lo statuto di persone bisognose di protezione (permesso S) a quelle concernenti le persone ammesse provvisoriamente (permesso F) non appare giustificata. In effetti la motivazione della Commissione, secondo cui l'attuale diritto al ricongiungimento familiare immediato per le persone bisognose di protezione ha impedito al Consiglio federale di applicare lo Statuto "S", non è convincente. Difatti il motivo principale della mancata applicazione del permesso "S" risiederebbe nel fatto che la Svizzera, attraverso questo strumento, possa divenire la meta preferita per queste persone in fuga. La revisione proposta non può risolvere questo problema.

Parimenti la motivazione, secondo la quale, in ossequio al principio della parità di trattamento, sia necessaria una regolamentazione analoga a quella delle persone ammesse provvisoriamente non appare convincente. A differenza di queste ultime, per le quali è pensabile che solo alcuni membri della famiglia siano perseguitati, nell'ambito delle persone bisognose di protezione verrebbe dato per scontato che tutti i componenti della famiglia sono colpiti dai motivi di fuga. In effetti il permesso "S" è stato in prima linea predisposto quale strumento per riunire delle famiglie che sono state separate da eventi di guerra. Un termine di attesa di tre anni sotto questo aspetto non è giustificato.

Inoltre nell'attuale procedura d'asilo, sono esaminati individualmente anche i criteri nel contesto della politica di sicurezza. Per contro, nell'ambito della concessione dello statuto "S" questa

garanzia verrebbe meno, poiché in tale frangente non è previsto l'esame dei presupposti per la qualità di rifugiato.

L'Esecutivo cantonale non può infine esimersi dal rimarcare che l'applicazione di questo nuovo disposto della LAsi, comporterebbe un maggior aggravio per le Autorità cantonali della migrazione. In effetti le domande di ricongiungimento familiare inerenti le persone bisognose di protezione, sarebbero presentate alle citate Autorità ed esaminate in applicazione dell'OASA, analogamente a quanto avviene per le persone ammesse provvisoriamente e titolari di un permesso F. Le domande dovrebbero in seguito essere trasmesse alla SEM unitamente ad un parere del competente Ufficio della migrazione, il quale dovrebbe pronunciarsi circa l'ottemperamento delle condizioni legali per il ricongiungimento familiare. Si prevede quindi un ulteriore trasferimento di oneri amministrativi nell'ambito dell'asilo dalla Confederazione ai Cantoni, senza alcun indennizzo previsto a favore di quest'ultimi per i nuovi compiti.

Pertanto, viste le considerazioni suesposte, il presente Consiglio propone di respingere l'adozione del progetto di modifica legislativa.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch);
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.